L'intervento del Sen. Diego Carpenedo sulla legge 97

Ringrazio gli organizzatori per il convegno e per avermi consentito questa comunicazione che utilizzo per rendere la fase di messa a regime della legge 97 breve, la più breve possibile. È questa, oggi, la mia preoccupazione più grande.

La legge 97 è appena nata; è nata proprio negli ultimi minuti della passata legislatura e cioè quest'anno. È anche una legge complessa. L'altro giorno, durante una riunione simile a questa, qualcuno l'ha definita *«complicata»*. Smentisco, la legge è complessa, non complicata e, anzi, abbiamo cercato di farla più semplice possibile. Ma è complessa perché prevede risposte sia a livello istituzionale che a livello imprenditoriale. Essa prevede compiti per il Governo, per le Regioni, per le Comunità montane, per i Comuni, ma anche compiti per gli imprenditori, per gli operatori economici. Quindi ha bisogno di una fase di messa a regime la cui durata non è prestabilita, dipende dalle spinte che noi esercitiamo. Il nostro compito è quello di spingere perché questa fase sia la più breve possibile.

I professori, giustamente, hanno il compito di dare i voti alla legge, di dire che questo va bene e quest'altro no, io penso che il compito dei legislatori, soprattutto di quelli che hanno partecipato alla stesura della legge, sia quello di renderlo non una grida (di manzoniana memoria) ma qualcosa che incide nella realtà del nostro Paese.

Ciò premesso esaminiamo insieme quali spinte vanno esercitate, seguendo lo schema della legge, la partizione dell'articolato, diviso sostanzialmente in due capitoli: le norme di carattere generale, quelle che regionalizzano il problema della montagna, e le cosidette norme specifiche, che riguardano materie per le quale le competenze rimarranno comunque allo Stato (perché non trasferibili alle Regioni, come, per esempio, le norme fiscali, le norme che toccano il diritto di proprietà, quelle previdenziali ecc.).

Cominciando dall'art. 1, un primo compito molto importante riguarda le Regioni. Le Regioni devono concorrere, con proprie leggi, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio montano con una serie di interventi sotto i profili territoriale, economico, sociale e culturale.

È chiaro che le leggi hanno bisogno di risorse e che le stesse devono essere assicurate dallo Stato, utilizzando il fondo nazionale per la montagna. Però io penso che sia bene che le Regioni comincino già da ora a studiare il problema, indipendentemente dalle risorse, per preparare leggi che tengano conto delle particolarità del loro territorio.

Questa è una prima spinta molto importante da esercitare in direzione delle Regioni. Una seconda spinta, anch'essa molto importante, va esercitata in direzione del Governo affinché istituisca il fondo nazionale per la montagna. Voi ricordate com'è costruita la norma finanziaria, l'art. 25 della legge 97. Dice: dal fondo nazionale per le aree depresse (che è un fondo cospicuamente dotato; i capitoli più importanti del bilancio sono quelli che finanziano gli interventi nelle aree depresse di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b per dirla con un linguaggio alla moda) viene estratto il fondo per la montagna.

Quando abbiamo fatto la legge era in corso la revisione, per tutto il territorio nazionale, delle aree destinate a questi tre obiettivi comunitari. Quindi non era possibile stabilire quale quota del fondo per le aree depresse andava riservata ai territori montani. Oggi che le delimitazioni sono state ultimate, bisogna che il Governo faccia quello che è previsto dalla legge. Il ministro del Bilancio Pagliarini ed il ministro del Tesoro Dini, di concerto, con un decreto, devono ritagliare tra le risorse del fondo per le aree depresse una quota, per costituire il fondo per la montagna, successivamente il fondo andrà ripartito fra le Regioni. È questa la seconda spinta, molto importante che, ripeto, va esercitata in direzione del Governo.

Una terza spinta importante, da esercitare ancora in direzione delle Regioni, riguarda l'art. 3, che dice che, al fine di valorizzare la potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali di proprietà collettiva, indivisibile e inusucapibile, le Regioni devono disciplinare la materia con proprie leggi. Si tratta — specialmente nelle Alpi — di un tema molto conosciuto e molto amato e quindi le Regioni, o almeno quelle che non vi hanno già provveduto, vanno richiamate al loro dovere.

Gli art. 4 e 5, procedure per l'acquisto della proprietà e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola, disciplinano il cosiddetto *«maso chiuso»* in versione italica, quindi soft. A proposito della stesura ultima di questa norma, De Martin ha ragione di dire che la stessa è più debole di quella originariamente predisposta dal Comitato che aveva lavorato ancora nella X legislatura sul primo canovaccio di legge per la montagna. Ma meriti o demeriti vanno attribuiti alla Coldiretti che ha predisposto con i suoi senatori questa norma. Secondo me non è che la norma sia poco coraggiosa perché, mentre in alcune parti del territorio nazionale è stata accettata con molto favore, in altre parti ha provocato reazioni. Naturalmente bisogna tener conto di tutti quando si scrive una norma di carattere nazionale. E non va dimenticato che non era possibile delegare alle Regioni compiti di questo tipo: parliamo di diritto di proprietà e quindi di materia di competenza nazionale per ogni credo politico.

Il direzione di chi esercitare la spinta? In direzione degli operatori economici, degli imprenditori agricoli. Infatti l'art. 5 dice che gli eredi che intendono esercitare il diritto devono notificare ai coeredi, entro una certa data, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro un termine prefissato. La conservazione dell'integrità dell'azienda agricola è favorita da questa norma ma non è ob-

